

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2020.2.5	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.2.5 (Update)
Data di rilascio:	17.09.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI


Conversione automatica archivi	2
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione</i>	<i>2</i>
Contribuzione addizionale NASpl	3
<i>Circolare INPS n. 91/2020 – Ulteriori categorie escluse dal contributo addizionale</i>	<i>3</i>
<i>Recupero contributi gennaio / agosto 2020</i>	<i>4</i>
<i>Modifiche software</i>	<i>5</i>
DIPE – scheda “Dati generali”	5
Retribuzioni in natura	6
<i>Raddoppio limite welfare aziendale</i>	<i>6</i>
<i>TB0403 – Tabella Altre informazioni IRPEF</i>	<i>6</i>
<i>DIPE – Progressivi > Irpef e detrazioni</i>	<i>7</i>
<i>DIPE – Altri dati > Lavoro precedente</i>	<i>8</i>
<i>TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche</i>	<i>9</i>
<i>CEDOL – Elaborazione mensilità</i>	<i>9</i>
Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell'Assegno ordinario per COVID-19	11
<i>Circolare INPS n. 88 del 20/07/2020</i>	<i>11</i>
<i>CEDOL – Sviluppo automatico</i>	<i>11</i>
<i>Elaborazione cedolino a decorrere dalla mensilità di settembre 2020</i>	<i>11</i>
Integrazione Dipendenti in Cloud	12
<i>Pubblicazione cedolini in Dipendenti in Cloud</i>	<i>12</i>
<i>PDFPAG > Invio a Dipendenti in Cloud</i>	<i>12</i>
<i>Dipendenti in Cloud – Conferma cedolini</i>	<i>13</i>
Archivi di base	15
TB0307	15
<i>Contributi casse edili > Scheda Eccezioni</i>	<i>15</i>
<i>CME di Bologna</i>	<i>15</i>
Elaborazioni mensili	15
STVERCIG	15
<i>Stampa verifica settimane CIG COVID-19</i>	<i>15</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Contribuzione addizionale NASpl

Circolare INPS n. 91/2020 – Ulteriori categorie escluse dal contributo addizionale

L'art. 1, co. 13, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), modificando i commi 28 e 29 dell'art. 2, L. n. 92/2012, ha previsto ulteriori fattispecie di rapporti a tempo determinato escluse, a partire da gennaio 2020, dal contributo addizionale NASpl (1,40%) e conseguentemente dal relativo incremento dello 0,5% previsto ad ogni rinnovo del rapporto a termine.

Nessuna modifica è stata apportata con riferimento alle tipologie contrattuali già escluse dal contributo in oggetto, di seguito riepilogate:

- contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (identificati dalla Qualifica INPS 3 "A");
- contratti di apprendistato;
- contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni;
- contratti di lavoro domestico (non somministrazione);
- contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 (identificati dalla Qualifica INPS 3 "T");
- contratti a termine relativi ad operai agricoli;
- contratti a termine per lavoratori in mobilità stipulati fino al 31.12.2016.

Con circolare INPS n. 91 del 04.08.2020, sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove fattispecie contrattuali escluse dal contributo addizionale NASpl e alle relative modalità di esposizione in denuncia Uniemens previste a decorrere dalle **denunce di competenza settembre 2020**.

In funzione delle novità introdotte sono escluse dal contributo addizionale NASpl (quota base e incrementale) le seguenti ulteriori fattispecie contrattuali:

1. Lavoratori stagionali (non rientranti nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963)

Rientrano in tale fattispecie i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative.

Come precisato dalla circ. INPS n.91/2020, rientrano in tale fattispecie anche i contratti di lavoro stagionale stipulati (dal 1° gennaio 2020) nell'ambito di applicazione di CCNL siglati successivamente al suddetto termine del 31 dicembre 2011, a condizione che questi ultimi contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31.12.2011, senza modificare le attività produttive definite stagionali (conseguentemente, l'esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del CCNL).

Viene inoltre precisato che, in analogia con la sottoscrizione di un nuovo contratto, sono esclusi dalla contribuzione in oggetto anche i rinnovi di precedenti contratti di lavoro stagionale, sempreché tali rinnovi siano intervenuti successivamente al 1° gennaio 2020.

Ai fini dell'**esposizione in UniEmens**, tali lavoratori dovranno essere identificati con la <Qualifica3> **"G"** (già prevista ed avente il significato di *"Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011"*).

Con riferimento a tale qualifica, dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale NASpl.

2. Lavoratori stagionali assunti nella provincia di Bolzano

Rientrano in tale fattispecie i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative.

La circ. INPS n. 91/2020 precisa che l'esclusione contributiva trova applicazione limitatamente alle attività svolte nel territorio della provincia di Bolzano, indipendente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l'azienda.

Debbono ritenersi applicabili anche a tale fattispecie, le precisazioni indicate dall'INPS con riferimento alla precedente casistica di lavoratori stagionali, relativamente a CCNL stipulati successivamente al termine del 31.12.2019 e all'equiparazione fra sottoscrizione di un nuovo contratto a termine o rinnovo.

Ai fini dell'**esposizione in UniEmens**, a partire dal mese di competenza settembre 2020, tali lavoratori dovranno essere identificati con la nuova <Qualifica3> **"B"** (*"Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano"*), che prevede l'esclusione dalla contribuzione in oggetto.

3. Lavoratori c.d. "extra"

Sono definiti lavoratori "extra" quelli che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015, sono **adibiti all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi.

Nella suddetta circ. INPS n. 91/2020, vengono riepilogate le attività per le quali è previsto l'utilizzo di lavoratori "extra" (che comprendono attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande e di intermediazione), identificate dallo specifico codice statistico contributivo ("CSC") e codice ATECO.

Ai fini dell'**esposizione in UniEmens**, a partire dal mese di competenza settembre 2020, tali lavoratori dovranno essere identificati con la nuova <Qualifica3> **"X"** (*"Lavoratori extra"*), che prevede l'esclusione dalla contribuzione in oggetto.

4. Lavoratori assunti per la fornitura di lavoro portuale temporaneo

Rientrano in tale fattispecie i rapporti di lavoro che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 81/2015, sono instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della L. n. 84/1994.

Ai fini dell'esposizione in UniEmens, tali lavoratori continueranno ad essere identificati con la generica <Qualifica3> **"D"** (*"Tempo determinato o contratto a termine – restanti tipologie"*); per le posizioni contributive contraddistinte dai c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 e dal C.A. "2U", dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più dovuta la contribuzione in oggetto con riferimento ai dipendenti identificati dalla <Qualifica3> **"D"**.

Recupero contributi gennaio / agosto 2020

Come indicato nella circ. INPS n. 91/2020, la contribuzione addizionale NASpl (e la relativa quota incrementale) versata per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020 con riferimento ai lavoratori rientranti nelle nuove tipologie di esclusione, potrà essere recuperata valorizzando nell'elemento **<AltreACredito>** della rispettiva denuncia individuale, la <CausaleACredito> **"L810"** (codice già previsto per il recupero della stessa contribuzione in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro).

Tale recupero potrà essere effettuato nei flussi **UniEmens di competenza settembre, ottobre e novembre 2020**.

Con riferimento al recupero in oggetto è richiesta anche la compilazione dell'elemento **<InfoAggCausaliContrib>** indicando:

- nell'elemento <CodiceCausale> la suddetta causale a credito "L810";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno e mese di riferimento del recupero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo della contribuzione conguagliata (relativo allo specifico mese di riferimento).

La somma degli importi mensili esposti in <ImportoAnnoMeseRif> con causale "L810" deve essere uguale all'importo indicato nell'elemento <AltreACredito> con riferimento alla medesima causale.

Modifiche software

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate ai fini dell'**elaborazione della mensilità di settembre 2020** per i lavoratori in questione.

Per la gestione del recupero relativo ai mesi da gennaio ad agosto la procedura verrà successivamente implementata.

Per la generazione della denuncia telematica UniEmens relativa al mese di settembre è necessario attendere il successivo aggiornamento **EMENS 2020.2.3**.

DIPE – scheda “Dati generali”

➤ **Qualifica INPS 3**

Fra i valori ammessi al campo in oggetto sono state inserite le nuove qualifiche introdotte dall'INPS per l'identificazione di dipendenti esclusi dalla contribuzione addizionale NASpl:

Qual. 3 Descrizione

- B** Lavoratori stagionali assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nella provincia di Bolzano;
- X** Lavoratori extra dei settori Turismo e Pubblici esercizi (contratti a termine della durata massima di tre giorni)

Per i dipendenti interessati che risultino già in forza, tali qualifiche dovranno essere inserite nelle rispettive anagrafiche con **variazione storica a decorrere dal 1° settembre 2020**.

In caso di <Qualifica3> “B” verrà evidenziata una segnalazione nel caso in cui il “Comune di lavoro” (scheda “Trattenute” di DIPE) o in assenza l'indirizzo anagrafico dell'azienda/filiale non risulti all'interno della provincia di Bolzano.

Con riferimento ai dipendenti identificati dalla <Qualifica3> “G” già prevista (“Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNLL stipulati entro il 31.12.2011”), si sottolinea che, a partire dal presente aggiornamento, il programma non procederà più al calcolo della contribuzione addizionale NASpl e della relativa quota incrementale, verificando che la rispettiva data assunzione sia pari o successiva al 1° gennaio 2020.

È cura dell'utente verificare la corretta attribuzione della <Qualifica3> “G” in funzione delle specifiche istruzioni fornite nella suddetta circolare INPS n. 91/2020.

➤ **Esclusione contributo add. NASpl**

Ai fini dell'identificazione dei lavoratori assunti per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (caratterizzati dalla generica <Qualifica3> “D”) è stato inserito il nuovo campo “Esclusione contributo add. NASpl” che, se valorizzato, consente di disabilitare il calcolo della contribuzione in oggetto:

The screenshot displays the 'Dati generali' tab in the TeamSystem software. At the top, the company 'TeamSystem SpA' and employee 'ROSSI MARIO' are listed. Below, the 'Qualifica INPS - 3' is set to 'D'. In the 'Assunzione' section, the date is '14/09/2020'. A red box highlights the 'Esclusione contributo add. NASpl' checkbox, which is checked. Other fields like 'Tipo lavoratore' and 'Numero rinnovo' are also visible.

La valorizzazione del nuovo campo è alternativa alla compilazione del campo “Numero rinnovo”.

Si sottolinea che, in presenza della <Qualifica3> “B”, “X” e “G” (con assunzione da gennaio 2020) nonché “D” con valorizzazione del campo “Esclusione contributo add. NASpl”, non verrà abilitato il campo “Numero rinnovo” e verrà evidenziata una segnalazione qualora risulti presenti il codice tipo assunzione “1R”.

Analogamente, con riferimento alla riassunzione presso la stessa azienda di un lavoratore identificato come sopra descritto, il comando **PSIN30** è stato modificato al fine di proporre il codice tipo assunzione “1” in luogo di “1R”.

Retribuzioni in natura

Raddoppio limite welfare aziendale

Ai sensi dell'art. 112 del D.L. n. 104/2020, **limitatamente al periodo d'imposta 2020**, l'importo dei beni e servizi corrisposti ai lavoratori dipendenti (compensi in natura) che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3, del T.U.I.R., **è elevato da 258,23 a 516,46 euro**.

Per la gestione di tale variazione, il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- a partire dalla mensilità di settembre 2020, in fase di riconoscimento di una voce di retribuzione in natura il programma procederà alla verifica del nuovo limite di esenzione (516,46 euro);
- con riferimento ai dipendenti per i quali, nelle mensilità da gennaio ad agosto, risultano erogate ed assoggettate a tassazione delle retribuzioni in natura per un **importo complessivo compreso fra 258,23 e 516,46 euro**, in fase di conguaglio il programma procederà all'eventuale recupero dell'imposta precedentemente applicata e non più dovuta a seguito dell'aumento del limite esente (nonché della relativa quota di contributi), effettuando una corrispondente riduzione dell'imponibile fiscale e contributivo.

A tal fine in fase di installazione il programma procederà alla verifica degli importi in natura precedentemente riconosciuti e alla memorizzazione in un distinto campo del valore già assoggettati a tassazione.

Si sottolinea che, ai fini della eventuale restituzione di Irpef, le somme riconosciute da parte di altri datori di lavoro (presenti nella sezione "Lavoro precedente" di DIPE) verranno riconsiderate solo in fase di conguaglio di fine anno; in ogni caso si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche con riferimento alla modalità di esposizione nella Certificazione Unica.

Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate.

TB0403 – Tabella Altre informazioni IRPEF

Con l'installazione del presente aggiornamento (in fase di conversione), il limite esente memorizzato nel campo "*Compensi in natura*" della tabella **TB0403**, viene aggiornato con l'importo previsto per l'anno 2020 (€ 516,46 in luogo di 258,23):

TB0403 - Tabella altre informazioni IRPEF

Anno validità: 2020

Tassazione T.F.R. e rivalutazione		Tassazione rivalutazione TFR	
Detrazione imposta indennità 'anzianità'	61,97	Tassazione rivalutazione TFR	17,00 %
Importo reddito persone a carico	2.840,51	Tassazione rivalutazione Acconto	90,00 %
Deducibilità contributi fondi previdenziali		Regimi agevolati	
Importo massimo deducibile	5.164,57	Ricercatori (cod. CU 1)	90,00 %
Credito imposta L.244/2007		Rientro Cervelli Uomo	%
Importo lavoratore normale	333,00	Rientro Cervelli Donna	%
Importo lavoratrici svantaggiate	416,00	Lavoratori Impatriati (cod. CU 5)	50,00 %
Imposta sostitutiva Legge 208/2015		Lavoratori Impatriati dal 30/04/19 (cod. CU 9)	70,00 %
Reddito massimo	80.000,00	Lavoratori Impatriati SUD dal 30/04/19 (cod. CU 10)	90,00 %
Importo massimo detassabile	3.000,00	Lavoratori Impatriati dal 30/04/19 (cod. CU 11)	50,00 %
		Esenzione Irpef sportivi dilettanti	10.000,00
Rateizzazione addizionali		Controllo incapienza	
Numero rate addizionale regionale	11	Controllo capienza netto busta	
Numero rate addizionale comunale	11		
Numero rate acconto addizionale comunale	9	Mese inizio trattenute 3 2	
Franchigia esente		Deducibilità contributi assistenziali	
Erogazioni liberali		Importo massimo deducibile	
Compensi in natura	516,46	3.615,20	

Si precisa comunque che, in caso di rielaborazione di una mensilità precedente a settembre 2020, il programma continuerà a considerare il limite precedentemente previsto (258,23).

DIPE – Progressivi > Irpef e detrazioni

Nella sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE** è stato aggiunto il campo “*Retribuzioni in natura assoggettate a tassazione*” (il precedente campo “*Retribuzioni in natura*” è stato rinominato in “*Retribuzioni in natura erogate*”):

★ DIPE - Gestione dipendenti x

Azienda/filiale 1 002 TEAMSYSTEM SPA Anno 2020
Matricola 32 VERDI*PAOLO
Mese 99 TOTALE ANNO Pagina 8/1

IRPEF ADDIZIONALI CREDITI

Mesi lavorati irpef	* 000000000000	Contributi sociali	
Imponibile irpef		Contributi cassa edile	
di cui a tempo determinato		Contributi ineducabili	
Irpef lorda		Somme non soggette	
Giorni detrazione		Retribuzioni in natura erogate	
Detrazioni lavoro dipendente		Retribuzioni in natura assoggettate a tassazione	
Detrazione coniuge		Erogazioni liberali	
Detrazione figli			
Detrazione altri			
Detrazione per oneri		IMPOSTA SOSTITUTIVA Legge 208/2015	
Ulteriore detrazione figli		Retribuzione detassabile	
Detrazione canoni locazione		Retribuzione al netto dei contributi	
Ulteriore detrazione di 3/2020		Benefit opzionato non fruito	
Irpef netta		Benefit art.51, c.4	
Indennità soggetta		Somme esenti	
Indennità non soggetta		Imponibile	
		Imposta	
ANF voci competenza		BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
ANF voci descrittive		Contributo alle forme pensionistiche complementari	
Prog.trattenute pensione		Contributo ad assistenza sanitaria	

A partire dalla presente versione, il nuovo campo verrà valorizzato in fase di aggiornamento della mensilità interessata da un'erogazione in natura, qualora l'importo complessivamente riconosciuto nell'anno (considerando anche gli eventuali precedenti rapporti di lavoro) risulti superiore al limite di esenzione previsto.

In tal caso, nel nuovo campo verrà memorizzato l'importo assoggettato ad imposta nel mese elaborato.

Conversione:

Con l'installazione del presente aggiornamento il programma provvede a valorizzare il nuovo campo anche con riferimento alle mensilità precedenti interessate da un'erogazione in natura, rilevando all'interno dei relativi cedolini gli importi che (al superamento del precedente limite complessivo di 258,23) sono stati effettivamente assoggettati a tassazione.

DIPE – Altri dati > Lavoro precedente

Nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di **DIPE** è stato inserito il campo “*Compensi in natura assoggettati a tassazione*” nel quale è possibile indicare l'importo del compenso in natura assoggettato a tassazione nel corso del precedente rapporto:

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: TeamSystem SpA
Matricola: ROSSI*MARIO
Anno: 2020
Progressivo: 1

PAGINA 1 PAGINA 2

Codice fiscale
Codice qualifica
Tipo passaggio
Codice altri redditi
Date
Imponibile Irpef
di cui a tempo determinato
Giorni detrazione (di cui giorni fino al 30/06)
Detrazioni lavoro dipendente
Detrazione coniuge
Detrazione figli
Ulteriore detrazione 4 figli
Detrazione altri
Detrazione per oneri
Credito ulteriore detrazione figli
Ulteriore detrazione di 3/2020
Credito di 66/2014 art.1 erogato
Trattamento integrativo erogato
Irpef netta
Irpef regionale
Irpef comunale
Acconto addizionale comunale versata

Tipo reddito
Previd. comp.

Imponibile IVS
Imponibile contributi
Contributi dipendente

Imposta sostitutiva Legge 208/2015
Retribuzione detassabile
Retribuzione netta
Benefit opzionato non fruito
Benefit art. 51, c.4
Somme esenti
Imponibile
Imposta
Altre somme rimborsate
Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro
Imponibile decontribuito

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
Contributo alle forme pensionistiche complementari
Contributo ad assistenza sanitaria

Erogazioni liberali
Compensi in natura erogati
Compensi in natura assoggettati a tassazione

Nei progressivi lavoro precedente compilati automaticamente in fase di successiva riassunzione di un dipendente, il programma provvederà alla compilazione del nuovo campo riportando il valore presente nel corrispondente campo dei “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE**.

Conversione:

Con riferimento ai progressivi “*Lavoro precedente*” già presenti in fase di installazione, il programma provvede alla compilazione del nuovo campo con le modalità di seguito descritte:

- in presenza di un compenso in natura assoggettato a tassazione nel corso dell'attuale rapporto (vedi paragrafo precedente), il programma determina l'eventuale importo da memorizzare come assoggettato nei precedenti rapporti per differenza tra il totale delle retribuzioni in natura e l'importo assoggettato nell'attuale rapporto.
- in assenza di compensi in natura assoggettati nel corso dell'attuale rapporto, il programma verifica i compensi presenti nei progressivi “*Lavoro precedente*”, in successione qualora siano presenti più progressivi; se l'importo complessivo risulta superiore al limite di 258,23 il programma considera tali retribuzioni interamente tassate, compilando il nuovo campo a partire dal progressivo contenente l'importo che determina il superamento del suddetto limite.

In ogni caso, in particolare qualora i progressivi “*Lavoro precedente*” siano stati inseriti manualmente, è cura dell'utente verificare gli importi memorizzati in fase di conversione.

TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche

Nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi “*Conguaglio fiscale compensi in natura*” e “*Conguaglio contributivo compensi in natura*” nei quali sono indicate le voci di calcolo utili ad evidenziare nel cedolino di conguaglio le variazioni apportate rispettivamente all'imponibile fiscale e contributivo, in caso di rettifica dell'assoggettamento precedentemente applicato sui compensi in natura corrisposti al dipendente:

Categoria	Codice	Descrizione
NASpi - Maggiorazione	8469	ARRETRATI INCR.ADD.NASPI
	8470	REC. INCR. ADDIZ. NASPI
Versamento IRPEF regimi forfettari	9680	RITENUTE IRPEF MESI PREC.
Incentivo donne vittime di violenza	9682	CONG. INC. ASSUNZIONE DVV
	9683	ARR. INC. ASSUNZIONE DVV
Trattamento integrativo	8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	8993	REC. TRATTAMENTO DL 3/20
	8994	TRATTAMENTO INT. DL 3/20
	8995	REC. TRATTAMENTO DL 3/20
	8996	TRAT. INT. DL 3/20 ANNO P
Assegno ordinario	8942	DETTAGLIO ANF PER ASO
	8943	STORNO ANF PER ASO
	8944	TRATTENUTA ANF PER ASO
	8948	PAG. DIRETTO ANF PER ASO
Conguaglio compensi in natura	9418	CONG. R.NATURA-IMP. IRPEF
	9419	CONG. R.NATURA-IMP. CONTR.

Tali voci verranno generate:

- con importo negativo in caso di diminuzione degli imponibili per compensi in natura precedentemente assoggettati e riconosciuti come esenti in fase di conguaglio (caso attuale di compensi divenuti esenti a seguito dell'innalzamento del relativo limite);
- con importo positivo in caso di aumento degli imponibili per compensi in natura precedentemente non assoggettati e riconosciuti come imponibili in fase di conguaglio (ad esempio in caso di successivo inserimento manuale di un progressivo “*Lavoro precedente*” contenente un compenso in natura che determini il superamento del limite esente).

Con l'installazione del presente aggiornamento (comando IMPVOCI eseguito automaticamente in fase di conversione), vengono fornite e collegate in tabella le apposite voci descrittive **9418** (“*Cong. R.Natura-Imp.Irpef*”) e **9419** (“*Cong. R.Natura-Imp.Contr.*”).

CEDOL – Elaborazione mensilità

A partire dalla mensilità di settembre 2020, in fase di elaborazione del cedolino con erogazione di una voce di retribuzione in natura il programma come in precedenza verificherà se l'importo complessivamente riconosciuto a tale titolo (rapporto attuale e rapporti precedenti) risulti superare il nuovo limite esente (€ 516,46, indicato per il 2020 in **TB0403**).

In caso positivo, il programma procederà all'assoggettamento fiscale e contributivo dell'importo totale dei compensi in natura, al netto di quello già precedentemente assoggettato (memorizzato negli appositi campi inseriti nella sezione “*Irpef e detrazioni*” e “*Lavoro precedente*” di **DIPE**).

Nei mesi successivi a quello di superamento del limite esente, verrà assoggettato l'importo degli ulteriori compensi erogati.

In fase di conguaglio, qualora l'importo complessivamente erogato nell'anno a titolo di compensi in natura risulti inferiore al limite esente (516,46 per il 2020), il programma procederà al recupero dell'imposta eventualmente già applicati; nei limiti delle somme erogate dallo stesso datore di lavoro il programma procederà al recupero anche dei contributi.

A tal fine il programma effettuerà una riduzione dell'imponibile fiscale e contributivo in misura pari all'importo dei compensi in natura già assoggettati, memorizzato nei suddetti campi dei progressivi "*Irpef e detrazioni*" e "*Lavoro precedente*" di **DIPE**.

Ai fini della eventuale restituzione di Irpef, le somme riconosciute da parte di altri datori di lavoro (presenti nella sezione "Lavoro precedente" di DIPE) verranno riconsiderate solo in fase di conguaglio di fine anno.

Gli importi portati in diminuzione dell'imponibile fiscale e contributivo verranno evidenziati nel cedolino mediante le apposite voci descrittive collegate in tabella **TB1201** (vedi paragrafo precedente); con l'aggiornamento della mensilità di conguaglio l'importo di tali voci verrà memorizzato nel campo "*Retribuzioni in natura assoggettate a tassazione*".

Si sottolinea inoltre che:

- le suddette operazioni di conguaglio sui compensi in natura verranno analogamente effettuate anche in caso di compensi precedentemente non assoggettati e riconosciuti come imponibili in fase di conguaglio;
- tale conguaglio verrà effettuato anche in assenza di compensi in natura erogati nel mese di conguaglio.

Benefit in sostituzione di premi di risultato

Con riferimento alle retribuzioni in natura percepite in sostituzione di premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva 10%, le somme riconosciute fino alla mensilità di agosto sono state assoggettate a tassazione ordinaria qualora di ammontare complessivo superiore al precedente limite di 258,23.

In tal caso, a seguito del suddetto conguaglio sui compensi in natura (in caso di importo complessivo inferiore al nuovo limite di 516,46), il programma provvederà a rettificare anche la corrispondente quota riferita a benefit in sostituzione di premi (memorizzata nella sezione "*Dettaglio somme esenti*" dei progressivi "*Irpef e detrazioni*") riportandola come "*Quota esente*" anziché come "*Quota eccedente limiti articolo 51 TUIR*".

Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell'Assegno ordinario per COVID-19

Circolare INPS n. 88 del 20/07/2020

Con riferimento alla compilazione dei flussi UNIEMENS ai fini del conguaglio degli ANF maturati dai beneficiari di ASO nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<CodiceCausale> L019), come disciplinato dall'INPS con Circolare n. 88/2020, **a partire dalle denunce di competenza settembre 2020** nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib> dovrà essere inserito il codice identificativo (**Ticket**) assegnato alla domanda ASO al momento dell'inoltro della stessa (PAGHE 2020.2.1), in luogo del valore "N" (previsto per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020).

Il programma è stato conseguentemente allineato, come di seguito dettagliato.

CEDOL – Sviluppo automatico

Elaborazione cedolino a decorrere dalla mensilità di settembre 2020

ASO a conguaglio

A partire dall'elaborazione del cedolino di settembre 2020, la voce di calcolo descrittiva 8942, utile per riportare nella denuncia UNIEMENS la quota di ANF relativa al periodo ASO con il codice L019, verrà generata con riferimento al numero di ticket assegnato dall'INPS alla domanda ASO, rilevato dalla gestione domande CIG; il codice del ticket sarà visibile accedendo al dettaglio della voce stessa.

Mensilità	2020	9	9	Settembre
Azienda / Filiale	70	1		AZIENDA A
Matricola		4		VERDI GIOVANNI

DATI GENERALI	PRESENZE	SVILUPPO	TOTALI		
Lavorativi	176,00	22	INAIL	96,00	12
Contribuiti	96,00	12	Minimale		12
Retribuiti					
Ore contratto	173,00		Giorni contratto		

Cod.	Descrizione	Ore/GG				
8001	LAVORO ORDINARIO ORE	96,00				
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	176,00				
8300	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	25,00			250,00	
8942	DETTAGLIO ANF PER ASO	10,00	09/2020		100,00	
9402	ASSEGNO ORD. FONDO SOLID.	80,00			427,22	Si
9293	VOCE X RETR.RID. CIG/AO					
8231	DIFF. ACC. AO (cod.AOR)	07/09/2020	18/09/2020		885,00	
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20				97,83	

Tale modifica viene applicata a partire dall'elaborazione della mensilità di settembre anche per le aziende con sviluppo del cedolino in modalità sfasata (ASO di competenza del mese di agosto).

Inoltre, anche nel caso di ricalcolo degli ANF spettanti per un determinato periodo pregresso a partire da luglio 2020, a causa di una variazione dell'importo teorico inizialmente riconosciuto, generando un importo di arretrato ANF o di recupero (<CodiceCausale> F119), qualora la mensilità interessata dal ricalcolo fosse coperta in tutto o in parte da eventi ASO per COVID-19, a decorrere dal cedolino di settembre 2020 la relativa voce 8942 verrà generata con riferimento al numero di ticket.

In tal caso si ricorda che nella maschera di dettaglio della suddetta voce risulterà valorizzato il campo "Arretrato/Recupero per variazione teorico".

Si sottolinea che in presenza di più domande ASO nel mese associate a ticket diversi, il programma provvederà a generare voci 8942 distinte con riferimento a ciascun ticket.

Si precisa che nel caso di elaborazione dei cedolini precedentemente all'inserimento del ticket all'interno della gestione domande CIG, prima dei eseguire la quadratura del mese sarà necessario rielaborare i cedolini.

Integrazione Dipendenti in Cloud

Pubblicazione cedolini in Dipendenti in Cloud

Con riferimento alle aziende e dipendenti gestiti all'interno della piattaforma Dipendenti in Cloud ed opportunamente associati ai corrispondenti codici PAGHE mediante il comando **DIPCLIMP** "Cruscotto Dipendenti in Cloud" (vedi PAGHE 2019.2.6), il programma è stato implementato per poter effettuare la pubblicazione dei cedolini mensili in Dipendenti in Cloud.

A tal fine è necessario:

1. all'interno della procedura PAGHE: inviare i cedolini a Dipendenti in Cloud mediante un'apposita nuova scelta del comando **PDFPAG**;
2. all'interno della piattaforma Dipendenti in Cloud: confermare i cedolini ricevuti.

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte.

PDFPAG > Invio a Dipendenti in Cloud

All'interno del comando **PDFPAG** è stata predisposta la nuova scelta "Invio a Dipendenti in Cloud", che consente di effettuare l'invio dei cedolini alla piattaforma Dipendenti in Cloud.

Selezionando tale scelta verrà proposta la seguente maschera:

The screenshot shows the PDFPAG application interface. On the left, a list of options is displayed, with 'Invio a Dipendenti in Cloud' selected. On the right, there are fields for 'Data di generazione' (09/09/2020), 'Mese fiscale' (09), and 'Anno elaborazione' (2020). Below the menu, there are fields for 'Da Azienda', 'Ad Azienda', 'Filiale', and 'Matricola', each with a search icon.

Oltre alle aziende/filiali/matricole per le quali effettuare l'invio occorre indicare il mese fiscale dei cedolini da inviare.

Confermando l'elaborazione, in presenza di più intermediari abilitati, viene proposta la seguente maschera (accessibile anche selezionando il pulsante "Funzioni > Opzioni"), nella quale indicare l'intermediario che esegue l'invio, già configurato all'interno della procedura CON.TE.

The screenshot shows a dialog box titled 'Sceglia intermediario'. It contains a list of intermediaries: VERDI GIANNI (01035310414 - 000), STUDIO ROSSI ASSOCIATI (05800036583 - 000), and STUDIO LABOUR DIGITALE (00591801204 - 000). An 'Inserisci' button is located at the bottom of the list.

In presenza di un unico intermediario, per il quale in CON.TE sono state inserite le credenziali relative a Dipendenti in Cloud, l'associazione viene eseguita in automatico dal programma.

L'invio avviene solo per le aziende inserite nel range di elaborazione che risultano associate all'intermediario indicato.

È possibile verificare l'intermediario associato accedendo alla sezione "Parametri invio stampe" di **AZIE** e selezionando il pulsante funzione "F4 Parametri aggiuntivi", presente in corrispondenza del campo "Dipendenti in Cloud".

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato un tabulato con il riepilogo dei cedolini inviati:

Invio cedolini a DIC					Data di stampa: 10/09/2020
Azienda: 16 TEAMSISTEM SPA					Pagina: 1
Anno: 2020		Mese: 8			
Filiale	Matricola	Cognome Nome	Assunzione	Tipo Documento	
1	1	BRUNI GIANMARCO	01/10/2009	Cedolino Fiscale	
1	2	NERI ANDREA	01/01/2019	Cedolino Fiscale	
1	3	ROSSI DANIELA	01/01/2008	Cedolino Fiscale	

Si sottolinea che, oltre al cedolino della mensilità selezionata, il programma provvede a trasmettere a Dipendenti in Cloud ulteriori informazioni relative al dipendente quali: data di nascita, residenza, data assunzione, data termine contratto (laddove presente), tipologia di contratto (se a tempo indeterminato o determinato), qualifica e ratei.

Si precisa che il valore dei ratei verrà trasmesso solo nel caso in cui l'invio riguardi l'ultima mensilità elaborata.

Dipendenti in Cloud – Conferma cedolini

Per concludere la pubblicazione dei cedolini, dopo averne effettuato l'invio mediante la scelta "Invio a Dipendenti in Cloud" di **PDFPAG**, all'interno della piattaforma Dipendenti in Cloud l'intermediario (come nell'esempio sotto esposto) o l'azienda dovranno confermare i cedolini trasmessi.

A tal fine, selezionando l'azienda interessata e l'opzione "Buste paga" dall'apposito menù, il programma visualizzerà il numero di cedolini da confermare:

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb...	Ottobre	Novemb...	Dicembre	13esima	14esima
3 buste	3 buste	3 buste	3 buste	3 buste	3 buste	3 buste	0 buste	0 buste	0 buste	0 buste	0 buste	0 buste	0 buste
€ 4787	€ 4768	€ 4903	€ 4930	€ 4820	€ 4983	€ 5196	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Mediante l'opzione "Conferma buste paga" verrà esposta la seguente maschera, con l'elenco delle matricole per le quali è stato effettuato l'invio dei cedolini, la mensilità interessata e il relativo netto in busta.

Conferma buste paga

Da confermare

I dati sono stati controllati automaticamente.
 Vuoi controllare che siano corretti? Puoi controllarli manualmente.
 Controlla manualmente

3 buste paga da confermare

Cerca

<input type="checkbox"/>	Dipendente	Stato	Mese di competenza	Netto	Azioni
<input type="checkbox"/>	Bruni Gianmarco		agosto 2020	€ 1749	Controlla ...
<input type="checkbox"/>	Neri Andrea		agosto 2020	€ 1630	Controlla ...
<input type="checkbox"/>	Rossi Daniela		agosto 2020	€ 1744	Controlla ...

Chiudi

Approva tutte

La conferma può essere effettuata per tutti i dipendenti, mediante la funzione “*Approva tutti*”, o per singolo dipendente, mediante il pulsante “*Approva*”, che viene attivato dopo aver selezionato il relativo rigo.

La selezione di una matricola determina altresì l’attivazione del pulsante “*Rifiuta*”, tramite il quale il cedolino del dipendente scelto verrà eliminato, sarà pertanto necessario effettuarne nuovamente l’invio con l’apposita scelta di **PDFPAG**.

La funzione “*Controlla*” consente di visualizzare il dettaglio dei dati importati per il dipendente selezionato, l’anteprima in formato .pdf del cedolino e la situazione dei ratei aggiornata al mese del cedolino (come nell’esempio di cui sotto).

Ratei di maturazione

	Ferie	ROL	Perm. ex-fs	Banca ore	Permessi	Flessibilità
Residuo anno precedente	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h
	16,00 h			h 0,00	h 0,00	h
Maturate	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h
	42,00 h			h 0,00	h 25,99	h
Godute	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h	0 ^h
	0,00 h			h 0,00	h 0,00	h
Residuo	58,00 h	h 0,00	h 0,00	h 0,00	h 25,99	h 0,00

☐ Disattiva allineamento automatico per questa busta paga

Chiudi

Conferma

Si precisa che il programma trasmette anche i cedolini delle matricole non ancora inserite in Dipendenti in Cloud, in tal caso la conferma degli stessi potrà essere effettuata solo dopo la creazione del dipendente, che risulterà semplificata poiché le informazioni acquisite con l’invio del cedolino verranno già proposte all’interno dell’anagrafica.

Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

CME di Bologna

Con riferimento al trattamento transitorio previsto per il periodo di carenza degli eventi di **malattia**, introdotto con Circolare n. 182/2019, la Cassa Edile in oggetto ha prorogato la disciplina agli eventi insorti fino al 30 settembre 2020.

Si ricorda che tale disciplina prevede un'integrazione al 100% del trattamento economico per le giornate di carenza, indipendentemente dalla durata dell'evento.

Conseguentemente è stato allineato il calcolo associato al "Codice calcolo particolare" **"BO00"**.

La scheda "Eccezioni" non deve essere modificata.

Elaborazioni mensili

Gestione eventi tutelati

STVERCIG

Stampa verifica settimane CIG COVID-19

Il comando **STVERCIG** è stato implementato al fine di restituire in stampa il periodo di CIG e Assegno ordinario con causale COVID-19 liquidati dal programma a partire dal 13/07/2020, a tal fine sarà necessario valorizzare "S" il nuovo campo **"Giorni fruiti dal 13/07/2020"**:

STVERCIG - Stampa verifica settimane CIG COVID-19

2020 Elaborazione STVERCIG - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI AZIENDE

Stampa verifica settimane CIG COVID-19

Formato Non definito

Data verifica 17/09/2020

Suddivisione per ticket/autorizzazione No

Giorni fruiti dal 13/07/2020 No

Da Azienda

Ad Azienda

Di seguito un esempio del tabulato prodotto:

Azienda:	1 TEAMSYSTEM	Cig dal:	15/06/2020	Cig al:	13/09/2020	Data verifica:	15/09/2020
Matricola INPS:	4304348455	Unità produttiva:	0 (Sede principale)				
Luglio	2020						
Gg mese	1 Me	2 Gi	3 Ve	4 Sa	5 Do	6 Lu	7 Ma
Tipo CIG							
Orario							
Settembre	2020						
Gg mese	1 Ma	2 Me	3 Gi	4 Ve	5 Sa	6 Do	7 Lu
Tipo CIG							
Orario							
Numero settimane evento covid-19 usufruite:	3,80						
di cui settimane intere:	3,00						
di cui settimane parziali:	4 giorni su 5 (0,80)						
di cui settimane parziali:	0 giorni su 6 (0,00)						